

COMUNE DI TOLMEZZO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2020
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2022
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2022**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto del tributo, soggetti passivi

Art. 3 – Determinazione e approvazione delle tariffe

Art. 4 – Piano economico finanziario

Art. 5 – Modalità di computo delle superfici

Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficarie

Art. 6 bis - Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero

Art. 7 – Agevolazioni alle utenze non domestiche per parziale avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo

Art. 7 bis - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta e a riciclo in modo autonomo da parte delle utenze non domestiche

Art. 8 – Utenze domestiche

Art. 9 – Utenze non domestiche

Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali

Art. 11 – Riduzioni tariffarie

Art. 12 – Altre agevolazioni

Art. 13 – Cumulo di riduzioni

Art. 14 – Tributo giornaliero

Art. 15 – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA)

Art. 16 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 17 – Termini, modalità e strumenti di pagamento

Art. 18 – Dichiarazione di inizio occupazione

Art. 18 bis – Dichiarazione di variazione o cessazione

Art. 18 ter– Presentazione di reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

Art. 19 – Rimborsi e compensazioni

Art. 20 – Funzionario responsabile

Art. 21 – Verifiche ed accertamenti

Art. 22 – Sanzioni ed interessi

Art. 23 – Accertamento con adesione

Art. 24 – Riscossione coattiva

Art. 25 – Importi minimi

Art. 26 – Rateizzazione

Art. 26 bis – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

Art. 27 – Contenzioso

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

Art. 29 – Norma di rinvio

Art. 30 – Entrata in vigore e norme finali

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e regolata dai commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto del tributo, soggetti passivi

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali ai sensi del regolamento comunale sui rifiuti.
2. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o uno dei componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di responsabilità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti. In caso di utenze non domestiche si applica la riduzione prevista al successivo art. 11 comma 4 lettera b).
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
6. Per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni condomini o di terzi, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.

Art. 3 – Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

La tariffa è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio, ed in una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

La tariffa per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati tenendo conto della numerosità dei componenti dell'abitazione.

La tariffa per le utenze non domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze non domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati in base alle diverse categorie o sottocategorie omogenee di attività.

3. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano economico finanziario.

5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

7. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

9. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

10. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 4 – Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il piano economico finanziario è elaborato a norma dell'art. 8 del DPR 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443/19, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il piano economico finanziario si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario.

3. Il piano economico finanziario è predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR) approvato con la deliberazione ARERA n. 443/2019 e trasmesso all'Ente territorialmente competente che, una volta validato, lo inoltra all'Autorità per l'approvazione. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. Il Consiglio comunale, in conformità al piano economico finanziario validato, approva le conseguenti tariffe.

4. Il piano economico finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

5. Al piano economico finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 5 – Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è la seguente:

- a. fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, quella calpestabile dei locali ed aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b. dopo l'evento di cui al punto precedente, l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali; a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a. la superficie dei locali assoggettabile al tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;

- b. la superficie delle aree operative esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	55%
elettrauto	65%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere	55%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75%
laboratori fotografici o eliografici	75%
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%
officine di carpenteria metallica	55%

Nel caso di attività non ricomprese fra quelle sopra elencate, in condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile.

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. Gli interessati devono, a pena di decadenza:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali) distinti per codice CER, ovvero presentare apposita autocertificazione, ad ogni effetto di

legge, attestante l'obiettivo impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo.

Art. 6 bis – Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo che verrà esclusa in via previsionale.

3. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune e al Gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, esclusivamente a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando:

- a) l'ubicazione dei locali ed aree e le utilizzazioni concrete delle loro superfici ovvero il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- b) i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare al recupero distinti in base al codice EER;
- c) il nominativo del soggetto privato incaricato;
- d) l'impegno alla restituzione entro il 31 gennaio delle attrezzature pubbliche in detenzione;
- e) la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante.

Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

5. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a due anni o diverso termine stabilito dalla legge.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune e al Gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il Comune, previa acquisizione del parere di fattibilità del Gestore, comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del Comune, l'istanza si intende accolta.

7. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento entro i termini ivi indicati ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

Art. 7 – Agevolazioni alle utenze non domestiche per parziale avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, ottenuta moltiplicando la superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo per i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
4. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato, al netto di eventuali contributi/ricavi, né l'ammontare della riduzione può, in ogni caso, essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa, in considerazione del fatto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine indicato al successivo articolo ovvero la mancata dimostrazione del riciclo dei rifiuti prodotti comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 7 bis - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta e a riciclo in modo autonomo da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai sensi di quanto disciplinato dal presente regolamento agli articoli 6 bis e 7, idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e

attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 8 – Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. In attuazione del DPR 158/1999 la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti. La parte variabile è determinata in funzione di un importo definito a seconda del numero di occupanti.

3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla loro composizione risultante dai registri anagrafici alla data di emissione degli avvisi di pagamento con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Essi sono tenuti al pagamento del tributo con vincolo di solidarietà.

6. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di verifiche o accertamenti nonché di dichiarazioni prodotte dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 18. In mancanza del numero degli occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 2 persone, salva la possibilità dell'accertamento da parte del Comune di un diverso numero.

7. Nel caso un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione, si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 11 comma 4, rapportata a nucleo familiare unipersonale.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, nel caso un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio e di lavoro.

9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se posseduti o detenuti da persona fisica o giuridica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e non pertinenza di unità abitativa, si considerano utenze non domestiche rientranti nella categoria prevista per la classe di attività con minor potenzialità alla produzione di rifiuti.

Art. 9 – Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, tra cui le comunità, classificati sulla base dell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate di regola in base alla tipologia di attività desunta dai codici ATECO relativi all'attività principale risultanti nel registro delle imprese, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica e relativa all'attività prevalente, con possibilità per l'utente di disarticolare le superfici sulla base della destinazione effettiva purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

4. La parte fissa e variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie imponibile le rispettive tariffe unitarie riferite alla parte fissa e variabile rispetto alla tipologia di attività svolta.

5. Si considerano non più imponibili, per mancanza di svolgimento dell'attività, le superfici il cui utente:

- ha cessato l'unità locale in CCIAA e/o i luoghi di esercizio dell'attività ai fini dell'IVA
- ha cessato le utenze dei servizi a rete.

Qualora rimanga attiva almeno una utenza diversa dall'acqua condominiale, i locali sono assoggettati al tributo secondo la tariffa prevista per la categoria dei magazzini non destinati alla vendita.

Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 20%, limitatamente alla quota variabile, ai residenti nel territorio comunale, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare, che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, comportante un'accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico. La riduzione prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

2. La tariffa è ridotta del 40% per le utenze domestiche e non domestiche nei casi in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 500 metri. Tale distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria tecnica dall'ufficio competente.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 656, della Legge 27.12.2013 n. 147, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della Legge 147/2013 e s.m.i. la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono ridotte del 25% nei seguenti casi:

- a. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è forfettariamente determinato in 2 (due) unità (ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 8 comma 7);
- b. per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da titoli abilitativi rilasciati dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c. per le abitazioni il cui intero nucleo familiare risulti iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- d. ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal momento in cui si verificano le condizioni per la sua applicazione, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 12 – Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147, il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del comma 659.

2. E' fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere, in casi eccezionali, ulteriori agevolazioni da adottarsi con deliberazione consiliare.

3. Il costo relativo alle agevolazioni previste dal presente articolo, è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa e la copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 13 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l'applicazione di quella più favorevole al contribuente.

Art. 14 – Tributo giornaliero

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione ed occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegato 1 al presente regolamento, maggiorata del 50 per cento, diviso per trecentosessantacinque, con un minimo di euro 5 a evento, rapportato ai giorni di occupazione. Al minimo edittale non si applica alcuna riduzione o agevolazione.

4. Qualora la classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 6 comma 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 15 – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA)

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura deliberata dall'Ente competente.

Art. 16 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

a) rientrano in ogni caso nelle fattispecie di esclusione i seguenti locali ed aree scoperte:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- balconi, terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) ad esclusione dell'acqua condominiale e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza utile inferiore a 1,50 metri (soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50);

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), ad esclusione dell'acqua condominiale, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e con esclusione della casa parrocchiale;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 17 – Termini, modalità' e strumenti di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997 n. 241 (modello F24) e attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa). Per le modalità di pagamento operose non potrà essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune stesso per l'utilizzo di detta modalità.

2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

3. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata, il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento (documento di riscossione), almeno una volta l'anno, fatta salva la possibilità per il gestore in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio dello stesso, comunque non superiore al bimestre, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, l'ubicazione

e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, che può essere inviato anche per posta semplice, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato alle scadenze previste nella delibera di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o pari ad euro 5,00 (cinque). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione del modello di pagamento provvede direttamente al riversamento del tributo all'ente competente per territorio, al netto della commissione stabilita dalla normativa vigente. Nel caso di versamenti effettuati tramite conto corrente i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo saranno definiti con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020.

9. Al contribuente che non versi entro le scadenze stabilite le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC, un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 35, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 18 – Dichiarazione di inizio occupazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune e disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabili online.

3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente o, laddove non possibile entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, in modo chiaro e comprensibile, il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);
- g) Natura dell'occupazione o detenzione (singolo, nucleo familiare, altra tipologia di occupante);
- h) Tipo di utilizzo (uso abitativo, immobile tenuto a disposizione, locale adibito a box, altri usi);
- i) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- j) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);
- f) Natura dell'occupazione o detenzione (attività commerciale o industriale, altri usi);

- g) Tipo di utilizzo (uso commerciale, altri usi);
- h) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- i) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- j) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – (da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Art. 18 bis – Dichiarazione di variazione o cessazione

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 18 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici o compilabili online.
3. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento espliciti effetti sul rapporto tributario, l'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare, di norma con il primo avviso di pagamento TARI utile inviato al contribuente o, laddove non possibile, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.
8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Art. 18 ter – Presentazione di reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e non disciplinano il rapporto d'imposta.
2. Il contribuente può presentare reclami scritti, richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati.
3. I reclami scritti e le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale e disponibili presso gli uffici comunali o compilabile online.

4. Il modulo per il reclamo scritto ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati devono contenere i seguenti campi:

- a) Il recapito postale o di posta elettronica, al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) I dati identificativi del contribuente: il nome, il cognome e il codice fiscale;
- c) La ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta la comunicazione o la richiesta;
- d) Il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- e) Il servizio a cui si riferisce la comunicazione o la richiesta (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- f) codice utente, indicando dove è possibile reperirlo, l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo, le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto ovvero le richieste di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 3.

6. Il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dal reclamo, richiesta scritta di informazioni, richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

7. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;

8. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

9. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

Art. 19 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, al rimborso entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi.

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

4. La disposizione del comma precedente concerne esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta.

5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al saggio legale vigente nel tempo, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. Se il cittadino è al contempo debitore e creditore verso il Comune, il debito o il credito tributario nei confronti del Comune può estinguersi anche per compensazione. Se i reciproci crediti/debiti sono di importo differente, gli stessi si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione può aversi indipendentemente dall'anno di maturazione dei reciproci crediti.

7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 20 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 – Verifiche ed accertamenti

1. L'Ente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, l'Ente, ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179–182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'Ente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 17. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, conterrà altresì, ai sensi dell'art 1 comma 792, della legge 160/2019, l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato e, per i soli contribuenti residenti all'estero, tramite bonifico intestato al Comune.

Art. 22 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale vigente nel tempo

Art. 23 – Accertamento con adesione

1. Solo per le controversie di valore uguale o superiore a euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 24 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'Ente procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 25 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 26 – Rateizzazione

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, derivante da:

- avvisi di accertamento non ancora divenuti definitivi;
- avvisi di accertamento divenuti esecutivi, ma per i quali non è ancora stato affidato il carico all'Agente della Riscossione o per i quali non è stata ancora attivata la procedura di riscossione coattiva;
- solleciti di pagamento, in rate mensili di pari importo, non inferiori a € 50,00 ciascuna, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 trentasei rate mensili;

Gli importi sopra riportati si riferiscono all'ammontare dell'avviso di accertamento o al sollecito di pagamento così come risultante prima dell'arrotondamento all'euro.

2. Qualora l'importo del debito da rateizzare superi l'importo di € 10.000,00 il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

3. A pena di decadenza del beneficio della rateizzazione ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi precedenti, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

5. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati al precedente comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non conclusi.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale vigente nel tempo.
9. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti di cui si chiede la dilazione.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
11. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti dilazioni.
12. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta l'Ufficio competente adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.
13. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

Art. 26-bis – Modalità' per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 31:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a €50,00 (cinquanta/00).
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.
5. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Art. 27 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 29– Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 30 – Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. L'adeguamento del presente regolamento alle disposizioni contenute nel Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (TQRIF) approvato con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) concerne esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni ivi riportate in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta.

Allegato 1

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2** Cinematografi e teatri
- 3** Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4** Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 5** Stabilimenti balneari
- 6** Esposizioni, autosaloni
- 7** Alberghi con ristorante
- 8** Alberghi senza ristorante
- 9** Case di cura e di riposo
- 10** Ospedali
- 11** Uffici, agenzie
- 12** Banche, istituti di credito e studi professionali
- 13** Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14** Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15** Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16** Banchi di mercato beni durevoli
- 17** Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
- 18** Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19** Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20** Attività industriali con capannoni di produzione
- 21** Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23** Mense, birrerie, amburgherie
- 24** Bar, caffè, pasticcerie
- 25** Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26** Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28** Ipermercati di generi misti
- 29** Banchi di mercato generi alimentari
- 30** Discoteche, night club

Allegato 2

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ATECO 2007

CODICE	DESCRIZIONE
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari